

Notificazione dell'impugnazione presso avvocato domiciliatario
cancellato dall'albo - Nullità e non inesistenza - Fondamento.

La notificazione dell'atto di appello eseguita presso l'avvocato
domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione
della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per
effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare, con conseguente
perdita dello "ius postulandi" del difensore ed inefficacia
dell'elezione di domicilio, benché viziata, perché operata al di fuori
delle previsioni dell'art. 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ.,
è nulla, e non inesistente, essendo avvenuta mediante consegna in un
luogo ed a persona in qualche modo collegabili al destinatario.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013